



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>84</u>	del <u>10 MAR. 2015</u>
Oggetto: Federazione Italiana Sport Equestri: errata corrige artt. 9, 14, 21, 33, 61, 64 e 71 dello Statuto Federale.	
Esecuzione:	D2
Conoscenza:	
Consegnata il:	<u>11 MAR. 2015</u>

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15;

[Signature]

Deliberazione n.

84

Riunione del

10 MAR. 2015

- 2 -

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTA la propria Deliberazione n. 410 del 28 ottobre 2014 con la quale è stato approvato lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri;

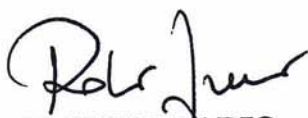
VISTA le note n. 1405 del 27 febbraio 2015 e n. 1492 del 3 marzo 2015 con le quali il Commissario straordinario della Federazione predetta ha evidenziato alcuni refusi rilevati nel testo degli artt. 9, 14, 21, 33, 61, 64 e 71 dello Statuto Federale approvato con la richiamata deliberazione n. 410/2014.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

DELIBERA

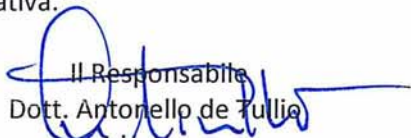
l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., dello Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri comprensivo delle correzioni agli artt. 9, 14, 21, 33, 61, 64 e 71.

Il testo della normativa in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante.


IL SEGRETARIO


IL PRESIDENTE

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

Allegato n.....
Deliberazione n. 84.....
Riunione del 10 MAR. 2015..



ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, - 3 MAR. 2015

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Sport Equestri:** errata corrige artt. 9, 14, 21, 33, 61, 64 e 71 dello Statuto Federale.

Il Commissario straordinario della Federazione Italiana Sport Equestri con note n. 1405 del 27 febbraio 2015 e n. 1492 del 3 marzo 2015 ha evidenziato alcuni refusi rilevati nel testo dello Statuto Federale approvato con deliberazione n. 410 del 28 ottobre 2014.

Si tratta di meri errori materiali agli artt. 9, 14, 21, 33, 61, 64 e 71 e, pertanto, tenuto conto del carattere formale degli stessi, si ritiene che la Giunta possa deliberare il testo dello Statuto della Federazione predetta comprensivo delle correzioni ai richiamati articoli.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..


IL SEGRETARIO


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)

STATUTO

Allegato n. 2

Deliberazione n. 86

Riunione del 1.0. MAR. 2015

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

1 La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.). E' associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni. E' costituita da società e associazioni, anche nella forma di società di capitali ugualmente senza fini di lucro, che praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.. La F.I.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, sulla base del principio di democrazia interna e della partecipazione all'attività sportiva di tutti, in condizioni di parità e uguaglianza.

E' sancita l'adesione incondizionata alle norme sportive antidoping del CONI e della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.).

La FISE riconosce ed adotta incondizionatamente il proprio codice di comportamento etico sportivo e quello emanato dal CONI.

La FISE riconosce espressamente il rapporto federativo esistente con il Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.), quale organo rappresentativo della comunità sportiva paralimpica nazionale, e aderisce ai Principi Fondamentali cui lo stesso ha chiamato ad uniformarsi le entità sportive.

2 La F.I.S.E. è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso. Per tutte le sotto elencate discipline, la F.I.S.E. è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva per le seguenti attività svolte in forma agonistica:

Salto Ostacoli

Concorso Completo

Dressage

Endurance

Attacchi .

Volteggio
Reining
Paralimpica
Horse Ball
Polo

Per tutte le sottoelencate discipline, la F.I.S.E. è competente a regolamentarne l'attività in via non esclusiva:

Cross country
Monta da lavoro - Gimkane
Equitazione di Campagna
Turismo Equestre - Point To Point – Trekking e Orienteering Equitazione Americana
Attività Ludica
Riabilitazione Equestre
Attività Equestri di Tradizione e Rassegne

E tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, nell'ambito della F.I.S.E.

Per il coordinamento di tutte le discipline è prevista l'istituzione di appositi Dipartimenti Tecnici, con lo scopo di attuare i programmi predisposti ed approvati dal Consiglio Federale.

3 La F.I.S.E. è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e non riconosciute dalla F.E.I., la F.I.S.E. ha aderito e può aderire in futuro ad enti internazionali di riferimento.

Attualmente la F.I.S.E. aderisce al C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico) e al I.P.C. (International Paralympic Committee), dei quali è la sola rappresentante in Italia. E' altresì affiliata e può affiliarsi in futuro ad altri organismi internazionali nel rispetto delle deliberazioni ed indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.E.I. .

4 La F.I.S.E. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della F.E.I. e delle altre Federazioni e Organismi internazionali alle quali ha aderito. e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I.

Art. 2 – Scopi

1 fini istituzionali della F.I.S.E. sono:

- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
- promuovere e organizzare la formazione di cavalieri e tecnici;

- favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
- contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
- seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatorie a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
- incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività Federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
- studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
- affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;
- promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico;
- attuare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal C.O.N.I.

2 La F.I.S.E. promuove la tutela della salute dei cavalli e dei cavalieri. Sanziona l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, aderendo incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping della F.E.I.

3 La F.I.S.E. promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche-attraverso la costituzione di società partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione e al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali nel rispetto delle indicazioni del CONI.

Art. 3 - Durata e Sede

1 La durata della F.I.S.E. è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II - I SOGGETTI

Capo I

AFFILIATI, TESSERATI E AGGREGATI

Art. 4 – Affiliazione

1 Sono Affiliati alla F.I.S.E., le società e le associazioni, nonché gli enti militari e similari che intendano praticare l'attività dello sport equestre senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale sentiti i Comitati regionali di appartenenza. L'affiliazione avrà validità per l'anno di riferimento, a prescindere dalla data dell'accettazione della domanda.

2 Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" devono essere retti da uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna, conforme alle vigenti normative, che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche. Gli statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.E., cui le società e le associazioni intendono affiliarsi. Lo statuto delle Società e delle Associazioni, deve prevedere, espressamente, l'assenza dello scopo di lucro. Lo statuto delle società deve prevedere l'obbligo di reinvestire tutti gli utili prodotti per le finalità societarie.

3 Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:

- la presenza di almeno 10 soci con diritto al voto; Tale norma non si applica alle società sportive costituite in forma srl, spa e cooperative.
- la presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patentati promozionali di qualsiasi tipo;
- la disponibilità esclusiva di impianti, attrezzature e cavalli idonei alla pratica delle attività equestri per le quali si richiede l'affiliazione.

4 Gli Affiliati devono essere amministrati da organi elettivi, composti da persone esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni comminate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da provvedimenti disciplinari degli Organi di Giustizia della F.I.S.E. che abbiano comportato nel loro complesso la sospensione per un periodo superiore a un anno dall'attività agonistica o da una carica o incarico Federale o sociale.

5 Qualora si dovesse scegliere il modello della società a responsabilità limitata o cooperativa, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli Statuti societari e atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili.

6 Le società, gli enti militari e similari e le associazioni di cui al primo comma sono

soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Federale, se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I..

7 I gruppi sportivi militari e dei corpi dello Stato, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

Art. 5 - Doveri degli Affiliati

1 Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni degli Organi della Federazione adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2 Gli Affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.E. i cavalieri selezionati per le rappresentative nazionali italiane.

3 Gli Affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.S.E. tutti coloro i quali praticano presso le proprie strutture attività Federale, anche solo in forma ludica.

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

1 Gli Affiliati hanno diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee federali secondo le norme statutarie e regolamentari della F.I.S.E.;
- b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S.E.

2 Tutte le associazioni affiliate possono stipulare accordi con altri Enti e/o associazioni aventi ad oggetto l'utilizzo temporaneo dei propri impianti e delle proprie strutture per l'organizzazione e lo svolgimento di attività di natura anche

agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del presente Statuto. La possibilità per le associazioni affiliate alla FISE di concludere accordi con Enti e/o associazioni non Affiliati è disciplinata da una convenzione quadro tra la FISE e tali Enti e/o associazioni che garantisce il rispetto delle regole minime assicurative, sanitarie e di sicurezza.

Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione

1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.

2 Gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.E

1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.E. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per mancata riaffiliazione annuale;
- d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, con propria deliberazione, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o per inattività sportiva secondo le norme e i tempi stabiliti dalle Norme di attuazione dello Statuto.

2 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S.E. e agli altri Affiliati.

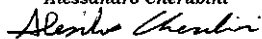
3 In ogni caso i dirigenti degli Affiliati di cui al precedente comma non possono ricoprire cariche presso altri Affiliati fino a che i debiti dell'affiliato cessato non siano stati estinti.

4 La cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

5 Nei casi di diniego o di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta nazionale del C.O.N.I. La Giunta si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

Art. 9 - I Tesserati

1 La F.I.S.E. provvede al tesseramento dei:



- a) cavalieri in possesso di autorizzazione a montare a norma dei vigenti regolamenti;
- b) i proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute;
- c) dirigenti sociali e componenti del Consiglio direttivo di Affiliati e Aggregati;
- d) i soci di società e associazioni Affiliate e Aggregate;
- e) ufficiali di gara e segretari di concorso;
- f) dirigenti federali, centrali o periferici;
- g) tecnici e istruttori federali iscritti negli elenchi federali;
- h) soci benemeriti;
- i) direttori di campo e costruttori di percorso;
- j) veterinari fiduciari associati;
- k) soci sostenitori;
- l) medici federali.

2 Il tesseramento dei soggetti indicati ai punti sub a) b) c) e d) ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione del sodalizio di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.

3 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto f) decorre con la nomina o l'elezione.

4 Il tesseramento delle persone indicate alle lett. e) g), i) e j) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

5 Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport equestre vengono proclamati tali dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

6 La qualifica di socio sostenitore si acquisisce mediante il volontario versamento di una somma determinata annualmente dal Consiglio Federale. Tale qualifica dà diritto all'accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.S.E. e ad eventuali benefici deliberati dal Consiglio Federale.

7 Il tesseramento dei soggetti indicati alla lettera sub l) decorre dalla data di conferimento dell'incarico da parte della società o della Federazione.

8 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale

decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 10 - Doveri dei Tesserati

1 I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E., i Principi di giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I., il Codice della Giustizia Sportiva nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi federali nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2 I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

3 I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.E., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

4 E' fatto divieto per i tesserati e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni organizzate nell'ambito Federale.

Art. 11 - Diritti dei Tesserati

1 Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività Federale attraverso i rispettivi Enti federati.

2 Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.

3 Hanno diritto di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari.

4 Le atlete madri possono sospendere l'attività sportiva dal 2° mese di gravidanza sino ai 6 mesi dopo il parto, conservando in questo periodo il tesseramento e tutti i diritti acquisiti alla data della sospensione dell'attività.

5 Tutti i tesserati, indipendentemente dal tipo di patente o brevetto posseduti, possono liberamente tesserarsi ad altri Enti e/o associazioni attive nel mondo delle attività equestri partecipando alle attività di natura anche agonistica da queste organizzate, ad eccezione di quelle di esclusiva competenza F.I.S.E. ai sensi del

presente Statuto.

Art. 12 - Tesseramento, durata e cessazione

1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate alle Norme di Attuazione dello Statuto.

2 Il tesseramento ha durata annuale.

I cavalieri chiamati o richiamati a prestare servizio militare in luogo diverso da quello di residenza, possono presentare richiesta di tesseramento temporaneo presso altro affiliato avente sede nel luogo del servizio militare o località limitrofe.

3 Con il tesseramento l'atleta non contrae alcun vincolo sportivo con l'associazione. Il tesseramento cessa:

- a) per dimissioni;
- b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, che comporti la revoca definitiva da una carica o incarico Federale o sociale, o ritiro definitivo di un brevetto Federale, o la radiazione;
- d) per mancato rinnovo;
- e) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

Art. 13 – Sanzioni

1 Gli Affiliati, gli Aggregati e i tesserati che violino quanto previsto dallo Statuto, e dai Regolamenti e da tutte le disposizioni della F.I.S.E., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare previste dalle norme federali.

Art. 14 - Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici

1 I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali. La loro elezione avviene secondo le seguenti modalità:

- a) il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun Affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11;
- b) il rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli è eletto dall'Assemblea di

ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i proprietari di cavalli, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11;

- c) il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 11. Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato.

2 I rappresentanti delle tre categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri (cavalieri e cavalieri proprietari di cavalli) e, rispettivamente, dai tecnici.

3 Nell'ambito di ciascuna assemblea di categoria possono essere rilasciate deleghe in misura non superiore a tre.

Art. 15 – Aggregati

1 Possono essere aggregati alla F.I.S.E. le associazioni o altri organismi collettivi che, pur praticando l'attività dello sport equestre, non possiedono tutti i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.

2 Per ogni disciplina o settore di attività potrà essere aggregata una sola associazione nazionale, e che operi su base nazionale, per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non sia riconosciuta come Disciplina associata.

3 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e periferica.

4 Le associazioni aggregate possono assistere ai lavori delle Assemblee nazionali.

5 Le associazioni aggregate devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio Federale se delegato dal Consiglio nazionale del C.O.N.I..

Art. 16 - Riconoscimento di Scuole di equitazione

1 Il Consiglio Federale può concedere il riconoscimento alle Scuole di equitazione gestite da Affiliati che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all'incremento dello sport equestre.

2 Il Consiglio Federale annualmente indica il programma di attività che le medesime

società devono osservare.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17 - Organi ed organismi della F.I.S.E.

Gli Organi federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

- 1) l'Assemblea Nazionale
- 2) il Presidente della Federazione
- 3) il Consiglio Federale
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) Il Segretario Generale
- 6) La Commissione federale di garanzia
- 7) L'Ufficio del Procuratore federale

B) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea Regionale
- 2) il Presidente del Comitato Regionale
- 3) il Consiglio direttivo del Comitato Regionale
- 4) il Delegato Regionale
- 5) il Delegato Provinciale

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) Il Giudice Sportivo Nazionale
- 2) Il Tribunale federale
- 3) La Corte Federale di Appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello

D) ALTRI ORGANISMI:

- 1) la Consulta Nazionale.
- 2) il Consiglio degli Allevatori
- 3) il Consiglio dei Presidenti dei Comitati regionali
- 4) Commissione federale Atleti

Capo II

ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi Centrali

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria.

2 E' indetta dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

3 Ai rappresentanti delle associazioni e società sportive affiliate, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

4 E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati rappresentanti, purché dirigenti in carica componenti il Consiglio direttivo, e dai rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici, degli affiliati– tutti aventi diritto al voto eletti dalle rispettive Assemblee societarie di categoria e regolarmente tesserati F.I.S.E..

5 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che nella stagione sportiva conclusa, compresa nell'arco dei suddetti 12 mesi, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva. Ivi compresa quella formativa, stabilita dai programmi federali secondo quanto definito all'art. 25, comma 1 delle Norme di Attuazione ed a condizione che alla data di convocazione della assemblea partecipino alla attività sportiva ufficiale della F.I.S.E.

6 La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote di affiliazione, di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipare alle Assemblee.

7 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di sospensione comminati da Organi di Giustizia sportiva in corso di esecuzione.

8 Ad ogni affiliato avente diritto a voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:

- sette voti, al Presidente della società sportiva;
- un voto al rappresentante dei cavalieri;
- un voto al rappresentante dei cavalieri proprietari di cavalli;

- un voto, al rappresentante dei tecnici.

9 Presidenti delle società e associazioni affiliate aventi diritto al voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere non più di una delega, esclusivamente da Presidenti di società e associazioni affiliate, aventi anch'essi diritto a voto, con sede nella propria regione.

10 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società e associazioni, né direttamente né per delega.

I rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli e dei tecnici non possono ricevere né rilasciare deleghe.

Ai rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante per una delle categorie per le quali risultino tesserati.

11 Hanno diritto di voto, purché maggiorenni ed in attività, i rappresentanti dei cavalieri purché in possesso di autorizzazione a montare, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici, regolarmente tesserati, eletti nelle rispettive assemblee societarie di categoria, e precisamente:

- a) i rappresentanti dei cavalieri vengono eletti da tutti i cavalieri maggiorenni ed in attività tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate;
- b) i rappresentanti dei cavalieri proprietari dei cavalli vengono eletti da tutti i cavalieri proprietari di cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute tesserati tramite le associazioni e le società sportive affiliate;
- c) i rappresentanti dei tecnici vengono eletti da tutti i tecnici maggiorenni in attività, tesserati presso le società sportive ed iscritti negli albi federali.

Art. 19 - Assemblea ordinaria elettiva

1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.

2 L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:

- il Presidente della Federazione;
- i componenti il Consiglio Federale;

il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

4. Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5 Può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione che assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Federale.

Può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita Federale.

Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione e restano in carica per un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

1 L'Assemblea nazionale straordinaria è indetta entro 60 giorni e celebrata nei successivi 30:

- a) ogniqualvolta il Consiglio Federale lo ritenga opportuno;
- b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- c) a seguito di motivata richiesta della metà più uno delle società e associazioni aventi diritto a voto. In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente l'argomento da inserire all'ordine del giorno.
- d) nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione sugli stessi.
- e) A seguito di richiesta della metà più uno dei cavalieri, dei cavalieri proprietari o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto nelle assemblee di categoria. In tale ipotesi detta richiesta dovrà riportare specificatamente l'argomento da inserire all'ordine del giorno

2 L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:

- a) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.E.;
- b) sull'integrazione o sul rinnovo degli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;
- c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'approvazione della Giunta nazionale del C.O.N.I.;

d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3 L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

Art. 21 - Convocazione e validità delle Assemblee

1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione pubblicato sul sito federale e spedito con lettera raccomandata, per via telematica, o altro mezzo equipollente, agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

2 A tal fine i rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.

3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto a voto.

4 Ogni argomento proposto da aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla F.I.S.E. almeno 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.

5 La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal Consiglio Federale 60 giorni prima della sua effettuazione e comunicata, con raccomandata, agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.

6 Le Assemblee quadriennali ordinarie elettive e quelle straordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo ed il quorum costitutivo è stabilito in 1/5 degli aventi diritto a voto

7 Le Assemblee straordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con un quorum costitutivo è stabilito in 1/5 degli aventi diritto al voto

8 Il Presidente Federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in

seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art. 22 - Commissione Verifica Poteri

1 L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto viene effettuato dalla Commissione Verifica Poteri composta su valutazione del Consiglio Federale che ne determina il numero da un minimo di tre ad un massimo di 5 e dallo stesso, nominati con la delibera di indizione dell'Assemblea.

2 La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima di quella fissata per la prima convocazione, nei casi in cui si reputi necessario, la stessa potrà insediarsi 24 ore prima. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente Federale.

3 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 23 - Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto

1 All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e dei tecnici.

2 Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale, i componenti della Consulta nazionale degli sport equestri, i componenti del Consiglio degli Allevatori, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.

3 Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli Aggregati nazionali nonché quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Art. 24 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1 L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per la proposta di scioglimento della F.I.S.E..

2 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei voti degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.

3 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità.

4 L'elezione del Presidente Federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.

Art. 25 - Modifiche allo Statuto

1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3 Il Consiglio Federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

4 Il Consiglio Federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.

5 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge

Art. 26 - Scioglimento della F.I.S.E.

1 La proposta di scioglimento della F.I.S.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti

devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 27 - Il Presidente della Federazione

1 Il Presidente è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea nazionale ordinaria

2 In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio, fermo restando quanto previsto dal comma 1.

3 Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. E' comunque consentito, senza le limitazioni sottoindicate un terzo mandato consecutivo, se uno di due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi ed in presenza di almeno altri due candidati verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei presenti . In caso diverso si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

4 Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.E. e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio Federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione. Il Presidente, inoltre, ha la responsabilità generale dell'area tecnico – sportiva della federazione.

Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale

5 Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.

6 Convoca e presiede la Consulta Nazionale stabilendo l'ordine del giorno e

disciplinando lo svolgimento dei lavori

7 Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.

8 Il Presidente sottopone, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, al Consiglio federale le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, nonché attribuisce ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale.

9 Il Presidente Federale può adottare deliberazioni solo in casi di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.

10 Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

11 In caso di impedimento definitivo, si ha decadenza del Consiglio Federale ed il Vice Presidente vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vice Presidente vicario, subentra l'altro Vice Presidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.

12 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del Consiglio Federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, o in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.

13 Il Presidente, sentito il Consiglio Federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

14 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 28 - Il Consiglio Federale

Alessandro Cherubini

1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Sette Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, uno è eletto dai rappresentanti dei cavalieri, uno eletto dai rappresentanti dei cavalieri proprietari dei cavalli in regola con l'iscrizione al repertorio sportivo F.I.S.E. e che partecipano a manifestazioni riconosciute e uno dai rappresentanti dei tecnici. La candidatura in una categoria esclude la candidatura in un'altra categoria. Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

2 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Federazione o un suo delegato.

3 Nella sua prima riunione il Consiglio Federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.

4 In caso di assenza del Vice Presidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.

5 L'esercizio del potere di firma da parte del Vice Presidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente Federale.

6 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

7 I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

8 Possono essere invitati dal Presidente Federale ai lavori del Consiglio Federale, senza diritto di voto.

9 Il Consiglio Federale può riunirsi anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario Generale.

Art. 29 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

- 1** Il Consiglio Federale: deve essere convocato almeno 4 volte l'anno e ogni volta il Presidente Federale lo ritenga opportuno o quando ne venga avanzata esplicita richiesta – scritta - da almeno la metà più uno dei suoi componenti. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
- 2** La convocazione del Consiglio Federale è fatta a mezzo e-mail o fax inviato almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire per e-mail, fax inviato almeno 3 giorni prima del giorno della riunione.
- 3** L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio Federale, possono essere trattati argomenti non inseriti all'ordine del giorno.
- 4** Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
- 5** Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
- 6** Il Consiglio Federale è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque Consiglieri.
- 7** Il voto non è delegabile.
- 8** Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 30 - Competenze del Consiglio Federale

- 1** Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico – sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione Federale.
- 2** In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 29, terzo comma:
 - a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - b) redige ed approva nei termini stabiliti dal CONI il bilancio consuntivo da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I..

Alessandro Cherubini

- c) delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo, previa acquisizione del parere della Consulta nazionale, rimettendolo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
- d) delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva quello antidoping e tutti gli altri Regolamenti da trasmettere alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione a fini sportivi.
- e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
- f) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente, nei casi di urgenza.
- g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli Affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società e associazioni istruite dai Comitati regionali di competenza; delibera altresì in merito alle procedure di revoca dell'affiliazione;
- h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- i) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa dei cavalieri, alla prevenzione e repressione dei casi di doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
- j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- k) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, sentito il parere della Consulta, per assolvere i loro compiti e funzioni, ed approva il conto consuntivo ed il conto preventivo dei Comitati Regionali dotati di autonomia;
- l) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- m) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
- n) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e provinciali;
- o) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati provinciali su proposta del Comitato Regionale di competenza;
- p) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia, dell'Ufficio del Procuratore federale, e degli Organi di Giustizia;
- q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;

Alessandro Cherubini

- r) coordina l'attività tecnica dei settori federali;
- s) nomina gli ufficiali di gara e i Segretari di concorso, i Soci benemeriti ed ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
- t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, in applicazione del Regolamento di Giustizia e nel rispetto dei Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI;
- u) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non di competenza esclusiva; nomina i componenti del Consiglio degli Allevatori.

3 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto

4 Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente vicario

Art. 31 - Decadenza del Consiglio Federale

1 Il Consiglio Federale decade:

- a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente Federale;
- b) per le dimissioni contemporanee in quanto presentate in un arco di tempo inferiore a sette giorni dalla metà più uno dei Consiglieri federali.

2 La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale è la seguente:

- a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale: il Presidente o, in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo unitamente al Vice Presidente, il Consiglio Federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea che deve essere convocata dal Presidente Federale entro 60 giorni -e avere luogo nei successivi 30 giorni;
- b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vice Presidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea che deve essere convocate entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
- c) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea che deve essere

convocata dal Presidente Federale entro 60 giorni dall'evento e avere luogo nei successivi 30 giorni.

3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

4 La decadenza del Consiglio Federale per qualsiasi causa non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 32 - Integrazione del Consiglio Federale

1 In caso di vacanza di membri del Consiglio Federale in numero tale da non poter dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.

2 Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare un'Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30.

Art. 33 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.

2 Il Presidente, è eletto dalla Assemblea tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 61 e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 64 del presente Statuto e viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi.

3 In caso di parità di voti prederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

4 I membri del Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria Generale.

5 Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi ogni trimestre.

6 Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla FISE

Art. 34 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo contabile ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali vigilando sull'osservanza delle leggi, degli statuti e dei regolamenti

2 In particolare, il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- c) esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il bilancio consuntivo e i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
- d) effettuare ogni 3 mesi, verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
- e) esaminare i conti resi dai funzionari delegati;

3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro, sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso al Consiglio Federale. Il Collegio è regolarmente costituito solo quando sia presente la maggioranza dei membri. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.

4 I Revisori dei conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Consiglio Federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture anche periferiche della F.I.S.E. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Consiglio Federale e alla Procura Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35- Sostituzioni e decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1 Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.

2 I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:

- a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
- b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio Federale, cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o dal Registro dei Revisori Contabili.

3 Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 36 - Il Segretario Generale

1 Il Segretario Generale è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

2 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della F.I.S.E., prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale e ne cura la redazione dei verbali.

3 Il Segretario Generale inoltre:

- a) esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego nonché a quanto assegnatogli dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) ha la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi federali, eletti e nominati dalla F.I.S.E.;
- c) coordina e dirige la Segreteria Generale, individuando fra i propri collaboratori chi può sostituirlo in caso di assenza o altro impedimento; provvede alla gestione amministrativa in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale e cura l'organizzazione generale dei servizi e degli uffici per la funzionalità della F.I.S.E.;
- d) coordina l'attività di predisposizione del bilancio consuntivo e del budget di previsione della F.I.S.E.;
- e) sovrintende agli uffici federali e ne dirige il personale;
- f) imposta, coordina e controlla tutte le attività federali in base agli indirizzi generali del Consiglio Federale;
- g) stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Federale e ne segue gli sviluppi e il necessario coordinamento.

Art. 37 - Commissione federale di garanzia

1 La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli

Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

Art. 38 - Attribuzioni della Commissione federale di garanzia: rinvio

Le attribuzioni della Commissione federale di garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 39 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e di quattro Sostituti Procuratori.

3 Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4 I Sostituti procuratori sono nominati dal Consiglio federale su proposta del Procuratore Federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia.

5 Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6 Il Procuratore federale, i Sostituti procuratori ed il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

7 I Sostituti procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale,

lo sostituiscono in caso d'impedimento.

8 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 40 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

2 Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle dell'iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, degli Ufficiali delle forze dell'Ordine, anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.

3 Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori ed il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

Art. 41 Attribuzioni del Procuratore federale, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Sezione II – Organi Periferici

Art. 42 – L'Assemblea Regionale

1 L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto della Regione o dai loro delegati, purché dirigenti in carica componenti il Consiglio Direttivo regolarmente tesserati alla F.I.S.E., nonché dai rappresentanti dei cavalieri, dei cavalieri proprietari dei cavalli e dei tecnici degli Affiliati.

2 Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.

3 L'Assemblea viene indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. In tale occasione provvede anche all'elezione degli Organi federali regionali.

4 Essa è l'Organo sovrano del Comitato regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o per via telematica, spedita agli Affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.

5 L'Assemblea regionale è indetta in sessione straordinaria:

a) ogniqualvolta il Consiglio Regionale lo ritenga opportuno;

b) a seguito di richiesta della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto o dalla metà più uno delle categorie (cavalieri, cavalieri proprietari di cavalli, tecnici) appartenenti alla Regione.

6 Possono assistere all'Assemblea i Presidenti degli Affiliati senza diritto di voto e i Presidenti degli Aggregati, i Delegati ed i Presidenti Provinciali.

7 Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Revisore dei Conti in caso di autonomia del Comitato e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

8 Nelle Assemblee regionali i Presidenti delle società aventi diritto a voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere non più di un delega, esclusivamente da Presidenti di società, aventi anch'essi diritto a voto, con sede nella regione.

9 I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi presidenti ed i candidati a cariche elettive, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

10 Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della F.I.S.E. Alle Assemblee regionali partecipa senza diritto a voto un rappresentante della F.I.S.E. delegato dal Presidente Federale.

11 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni

relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle Norme di attuazione dello Statuto Federale.

Art. 43 Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1 L'Assemblea regionale ordinaria:

- a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2 L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma dell'art. 32.

3 Può eleggere per acclamazione, su proposta del Comitato Regionale, Presidente Onorario e Membri d'Onore del Comitato Regionale le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita Federale regionale. Il Presidente Onorario assiste senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Regionale.

Art. 44 - Il Comitato Regionale

1 Il Consiglio Federale istituisce in ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno 10 Affiliati con diritto a voto, il Comitato regionale. Sono compiti del Comitato regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva in genere e, nella specie, di base; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio Federale.

2 I Comitati regionali sono retti da un Consiglio direttivo regionale costituito da un Presidente e da sette Consiglieri in rappresentanza degli Affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio direttivo regionale un Consigliere in rappresentanza dei cavalieri, un consigliere in rappresentanza dei cavalieri proprietari dei cavalli e un Consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea regionale.

3 Il Consiglio direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vice Presidente e il Segretario.

4 E' convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività Federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.

5 verbali delle riunioni dei Consigli regionali devono essere trasmessi alla Segreteria Federale entro 30 giorni dalla data della riunione.

6 Il Segretario del Consiglio direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio direttivo e dei Giudici Unici Regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla F.I.S.E., unitamente alle deliberazioni del Consiglio.

7 Per la convocazione del Consiglio direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

8 Ai Comitati regionali può essere attribuita dal Consiglio Federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio Federale provvede alla nomina di un Revisore dei conti regolarmente iscritto all'Albo.

9 Comitati regionali, dotati di autonomia amministrativo-contabile sono tenuti a presentare al Consiglio Federale il bilancio di previsione, la situazione contabile semestrale, le trimestrali e il bilancio d'esercizio secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Amministrazione e contabilità. In ogni caso i Comitati regionali sono sottoposti alla vigilanza della Federazione, che può intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento.

10 Per l'Organo di controllo si fa rinvio alle norme relative al Collegio nazionale per quanto concerne le competenze e la durata del mandato, nonché l'invito di intervenire alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio direttivo regionale e, infine, le cause di decadenza.

Art. 45 - Il Presidente del Comitato Regionale

1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 56 e di quelle del Norme di attuazione dello Statuto Federale in materia di presentazione delle candidature.

2 Rappresenta la F.I.S.E. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio direttivo regionale del funzionamento del Comitato regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio Federale.

3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente F.I.S.E.

Art. 46 – Il Delegato Regionale

1 Nelle Regioni dove ancora non sia costituito il Comitato regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto.

2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3 Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio Federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.

4 In Valle d'Aosta viene costituito con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni un Organo periferico, nominato dal Consiglio Federale, sempre che non sussistano i requisiti minimi previsti dall'articolo 40.

5 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato regionale.

Art. 47 - Organi Periferici nel Trentino Alto Adige

1 Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art. 48 Delegato Provinciale

1 Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale, su proposta del Consiglio Regionale.

2 L'incarico è quadriennale e può essere riconfermato.

3 Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al competente Comitato regionale, una relazione sull'attività svolta.

4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 49 - Principi Informatori della Giustizia Federale

1 La Giustizia Federale deve perseguire il fine di ottenere l'osservanza delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti, nel rispetto della separazione dei poteri tra gli organi direttivi di gestione sportiva e quelli di gestione della Giustizia federale. La Giustizia Federale deve attuare i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Inoltre deve tutelare l'applicazione del concetto di "fair play" da parte di tutti i tesserati nell'esplicazione della propria attività sportiva, nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione ed a quant'altro in genere sia contrario all'etica sportiva. Tali principi sono garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. I Giudici sportivi sono scelti tra persone terze ed imparziali, in base a criteri di professionalità. E', pertanto, richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali della FISE. I Giudici sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. La Giustizia sportiva deve essere rapida, per cui tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le sentenze sono sempre chiare, sintetiche, seppur succintamente, motivate e, come le udienze, sono pubbliche.

2 La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio Federale e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. La F.I.S.E. ha potere disciplinare sugli Affiliati e Aggregati, ivi compresi quelli Nazionali, sulle Scuole riconosciute, e su tutti coloro che fanno parte della F.I.S.E. come tesserati.

3 Gli Organi di giustizia e di disciplina previsti dal Regolamento di giustizia assicurano il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, del Codice della Giustizia Sportiva, dei Principi di Giustizia sportiva emanati dal CONI, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" e all'uso di sostanze e metodi vietati.

4 E' sancita l'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di riconsiliazione, l'obbligo di astensione del Giudice secondo quanto previsto dal regolamento di Giustizia, ovvero la possibilità di revisione di giudizio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, salvo per quelle demandate agli Ufficiali di Gara, senza una previa e specifica contestazione degli addebiti.

5 E' passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile, anche a titolo di colpa, direttamente o per il tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti o disposizioni della F.I.S.E., di comportamento scorretto in ambito federale, ovvero di scorrettezze sportive comunque commesse anche in ambito associativo.

6 Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate nel Regolamento di giustizia.

7 Le norme relative alla impugnazione dei provvedimenti sono stabilite nel Regolamento di giustizia. Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata. Le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva sono trasmesse al CONI per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI, secondo le modalità e per le finalità che saranno individuate con separato regolamento attuativo da adottarsi da parte della Giunta Nazionale. Costituisce principio fondamentale della Giustizia federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale. In materia di doping umano, circa i provvedimenti e le competenze, si rinvia alle Norme Sportive Antidoping del CONI

8 E' consentita, nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Giustizia, in conformità con il Codice della Giustizia Sportiva, l'emanazione da parte del giudice di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice

dell'impugnazione.

9 I cavalieri e i proprietari dei cavalli rispondono personalmente delle infrazioni commesse, in occasione delle manifestazioni riconosciute, dai loro dipendenti collaboratori o comunque dagli addetti alla loro persona e ai loro cavalli.

10 E' sancita la punibilità di coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

11 I giudici sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le società e associazioni affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

12 Le norme che precedono si estendono per quanto compatibili alla Procura Federale.

13 i provvedimenti di grazia, amnistia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle violazioni delle Norme Sportive Antidoping, delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni del regolamento della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) sul doping equino

14 I giudici sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.

15 Il regolamento di Giustizia disciplina l'istituto della riabilitazione la cui adozione spetta alla Corte Federale d'Appello.

16 La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri di cui al Codice della Giustizia Sportiva ed al Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello sport, secondo le modalità ivi previste

Articolo 50 Istituzione, nomina e articolazione territoriale del giudice sportivo nazionale

1 Presso la Federazione è istituito il Giudice sportivo nazionale.

2 Il Giudice sportivo nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici sportivi nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

a) professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie

giuridiche;

- b) magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- c) avvocati dello Stato, anche a riposo;
- d) notai;
- e) avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- f) iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- g) ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione.

5 Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale e, inoltre, è competente a giudicare le infrazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati federali:

- a) in occasione di Concorsi internazionali;
- b) da chi ricopre cariche o incarichi federali, centrali e regionali;
- c) nei casi di violazione delle norme sulla somministrazione di sostanze e metodi vietati e dopanti ai cavalli.

6 Sono nominati 5 soggetti con la qualifica di Giudice Sportivo Nazionale. Con il medesimo atto a mezzo del quale il Consiglio Federale ne dispone la nomina, sono determinati i criteri di assegnazione delle questioni e delle controversie.

Articolo 51 Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni del Giudice sportivo nazionale nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 52 – La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di Appello

1 I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

2 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in

altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

3 La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.

4 Avverso le decisioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni non oltre dieci trenta giorni dalla pubblicazione.

Art. 53 - Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5 I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di cinque e sei componenti effettivi; tra questi, per ognuno dei due organi, il

Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7 Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 54 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 55 Procedimenti in materia di doping

1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Art. 56 – Ufficiali di Gara

1 Il Settore Ufficiali di gara della F.I.S.E. riunisce tutti ufficiali di gara delle varie specialità con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti.

2 Ferme restando le competenze degli Organi di giustizia e degli altri organi federali, agli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni equestri riconosciute compete anche un potere disciplinare sui tesserati nei casi meramente tecnici come previsto dai Regolamenti delle singole discipline equestri.

3 Ove gli Ufficiali di Gara preposti reputino che l'infrazione commessa sia di natura diversa da quella tecnica, entro cinque giorni dal termine della manifestazione devono inoltrare dettagliato rapporto alla Procura federale che assumerà i provvedimenti di sua competenza.

Sezione IV - Altri Organismi Centrali

Art 57- Consulta Nazionale

1 La Consulta nazionale degli sport equestri è costituita dal Presidente di ciascun Comitato regionale o, in assenza del Comitato regionale, dal Delegato regionale o provinciale, tenuto conto di quanto sancito dall'art. 43.

2 La Consulta nazionale degli sport equestri ha funzione propositiva, di studio e

ricerca. Esprime, inoltre, parere sul bilancio preventivo della F.I.S.E. e sulle variazioni statutarie e regolamentari e, in proposito, ha facoltà di chiedere informazioni ed elementi di giudizio.

3 La Consulta nazionale degli sport equestri deve essere convocata almeno una volta l'anno dal Presidente ai sensi dell'art. 27 punto 6.

4 Vi partecipano i Consiglieri Federali ed è presieduta dal Presidente Federale.

Art. 58 Consiglio degli Allevatori.

1 Il Consiglio degli Allevatori è costituito da 10 componenti nominati dal Consiglio Federale all'inizio del quadriennio ed elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente

2 Il Consiglio degli Allevatori ha funzione meramente propositiva e consultiva nelle materie di pertinenza e deve essere convocato dal suo Presidente, anche in teleconferenza almeno due volte l'anno.

Art. 59 – Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali.

1 Il Consiglio, è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali e delegati regionali all'inizio del quadriennio, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente

2 Il Consiglio dei Presidenti dei Comitati Regionali ha funzione meramente propositiva e consultiva e deve essere convocato dal suo Presidente almeno due volte l'anno.

Art. 60 Commissione federale atleti

1 La Commissione Federale Atleti è composta dai consiglieri rappresentanti degli atleti nel Consiglio federale, dagli eventuali atleti tesserati alla FISE eletti nel Consiglio Nazionale e/o nella Giunta del CONI ed è integrata fino a un massimo di cinque atleti nominati dai componenti di diritto della stessa, che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI. Tale integrazione deve aver luogo entro un mese dall'insediamento dei componenti di diritto.

2 Ulteriori requisiti per la nomina, competenze e funzioni sono specificate nel Regolamento Federale Atleti in conformità al Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI, sottoposto all'approvazione del CONI stesso.

TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 61 Requisiti di eleggibilità'

1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
- b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
- c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) siano tesserati alla F.I.S.E. alla data di presentazione della candidatura.

2 I candidati ai posti in Consiglio Federale in rappresentanza dei cavalieri, dei cavalieri proprietari di cavalli e dei tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Negli organi direttivi nazionali possono essere eletti cavalieri che abbiano preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio, a competizioni a livello nazionale o almeno regionale accluse nei calendari federali

3 Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.

4 E' ineleggibile chiunque abbia, anche per interposta persona, fisica o giuridica, quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata direttamente alla gestione della Federazione. E' altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro diretti o indiretti con il C.O.N.I. e/o con la F.I.S.E.

5 E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI, delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA o delle disposizioni dei regolamenti della Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) o della F.I.S.E che vietano la somministrazione di sostanze proibite, siano esse elencate in EAD o ECM.

6 Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, la F.I.S.E., le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.

7 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

8 Tutti i componenti gli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 3.

Art. 62 – Incompatibilità

1 La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica Federale elettiva sia centrale che periferica della F.I.S.E.

2 Le cariche di Presidente Federale, di componente il Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale di associazione sportiva affiliata o aggregata alla F.I.S.E.

3 Le qualifiche di Presidente Federale e di Consigliere Federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

4 Le cariche federali, sia centrali che periferiche, sono incompatibili con una attività di servizio continuativo in qualità di Ufficiale di gara e/o di insegnante tecnico, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

5 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, previste al presente articolo ai punti 1, 2, 3 e 4, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 63 - Durata delle cariche

1 Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi federali.

2 Analoga durata hanno le cariche assunte per nomina, fatto salvo ove diversamente previsto dal presente Statuto.

3 Eventuali indennità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anche sportiva, saranno disciplinate da apposito Regolamento.

4 Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI.

Art. 64 - Candidature

1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura con lettera raccomandata, raccomandata a mano o fax alla Segreteria generale F.I.S.E. che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 61 dello Statuto indicando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica Federale. In caso di consegna a mano, la candidatura dovrà essere consegnata entro le h. 17.00 dell'ultimo giorno utile

2 La candidatura a Presidente Federale va presentata almeno 25 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ordinaria elettiva. Le candidature per gli Organi collegiali vanno inoltrate almeno 15 giorni prima di detta data.

3 I termini di cui sopra sono ridotti a 10 giorni nel caso di Assemblee straordinarie convocate per il rinnovo degli Organi in caso di decadenza degli stessi.

4 I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta inviata per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione, negli altri casi si considera la data di arrivo alla Segreteria generale della F.I.S.E., certificata e controfirmata dalla Segreteria Generale stessa.

5 Il Segretario Generale della F.I.S.E. è tenuto a pubblicare su sito internet della Federazione le candidature regolarmente proposte entro i 4 giorni successivi alla scadenza del termine di ricezione delle stesse ed a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva .

6 Eventuali ricorsi verso la reiezione della candidatura vano presentati alla Segreteria Generale della F.I.S.E. entro 3 giorni dalla pubblicazione di cui al precedente comma.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 65 - Patrimonio

1 Il patrimonio della FISE è costituito da: beni mobili e immobili

2 Tutti i beni mobili e immobili, oggetto del patrimonio, devono risultare da un libro cespiti aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

3 Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali approvati annualmente dall'organo di amministrazione Federale nonché sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del CONI.

Art. 66 - Esercizio finanziario

1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2 La gestione della F.I.S.E. spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità ispirato ai principi civilistici in materia di contabilità e bilancio e a principi e criteri amministrativi e contabili approvati dal Consiglio Nazionale del CONI-

3 Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.

4 L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.

5 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del C.O.N.I.

6 Il Bilancio di Esercizio e le relazioni illustrative devono essere pubblicati, entro quindici giorni dall'approvazione del CONI, sul sito federale, in apposita sezione

dello stesso prontamente rintracciabile.

7 In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

8 Qualora la FISE costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente. Il bilancio d'esercizio delle società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

9 E' obbligatoria la revisione del bilancio della Federazione e di quelli delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO VI – CONTROVERSIE

Art. 67 - Sistema di giustizia

1 I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli Affiliati e i tesserati. Le decisioni degli organi di Giustizia vengono pubblicate sul sito web federale in apposita sezione prontamente rintracciabile

Art. 68 – Arbitrato Federale

1 Gli Affiliati e i tesserati della Federazione devono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia e dal Regolamento arbitrale.

2 Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo, la nomina del Presidente del collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia Federale.

3 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

4 Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 69 - Anno Sportivo Federale

1 L'anno sportivo Federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 70 Regolamenti Federali

1 Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con le direttive del C.O.N.I. e con le disposizioni e i principi del presente Statuto.

2 Lo Statuto, i Regolamenti attuativi per lo Statuto, il Regolamento di giustizia devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

Art. 71 - Entrata in vigore dello Statuto

1 Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Giunta del Coni o di altro atto equivalente.

2 La disposizione di cui all'art. 66, comma 9, entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

Art. 72 - Norma transitoria

1 In sede di prima applicazione del presente Statuto e delle eventuali modifiche, le norme relative alla composizione degli organi e degli organismi federali si applicano dalla prima Assemblea successiva alla loro approvazione.